

Convenzione contro le doppie imposizioni Italia e Regno Unito. Osservazioni e spunti operativi nel nuovo contesto post Brexit

di **Gabriele Schiavone** e **Matteo Colafrancesco**

L'approfondimento

L'Italia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno stipulato nel 1988 e ratificato nel 1900 l'attuale convenzione contro le doppie imposizioni ("Convenzione"). In un'ottica definitivamente identificabile quale "post Brexit", riteniamo opportuno ripercorrere, privilegiando sempre il punto di vista inglese, le principali pattuizioni contenute nella Convenzione, integrandole con le disposizioni domestiche e la migliore prassi relativa alle principali categorie di reddito considerate. Peraltro, talune specifiche clausole, in ragione della loro importanza nelle relazioni bilaterali, saranno oggetto di ulteriore approfondimento, senza peraltro alcuna pretesa di esaustività.

L'applicazione delle disposizioni domestiche anche in relazione a fattispecie internazionali risulta sempre più centrale nei processi di pianificazione fiscale internazionale, soprattutto per quanto riguarda il Regno Unito, nei confronti del quale dopo *Brexit* le disposizioni di matrice unionale non trovano più applicazione.

Peraltro, ed in aggiunta la ricorrente difficoltà ad applicare le disposizioni convenzionali in ragione di sempre più rigide normative antielusive,

obbliga i contribuenti ad una analisi sempre più stringente delle disposizioni domestiche aventi carattere *cross-border*, al fine di limitare potenziali effetti di doppia imposizione.

Le persone fisiche tra residenza, domicilio e nuovi regimi

L'art. 4 della Convenzione contiene le disposizioni in tema di residenza sia per le persone fisiche che giuridiche. Un residente è definito come una persona che, sulla base delle disposizioni domestiche, è ivi assoggettato a tassazione in base alla propria residenza, domicilio, sede di direzione (*place of management*) e ogni altro criterio simile. Lo stesso articolo nega l'accesso ai benefici convenzionali se il residente è tassato soltanto sui redditi di fonte domestica (art. 4, par. 1). Questa disposizione è rivolta di fatto alla categoria dei residenti non domiciliati e si basa sul principio per cui se un reddito non fosse tassato nel Paese di residenza, questo potrebbe generare un fenomeno di doppia esenzione, circostanza contraria ai principi della stessa Convenzione. Sul punto e senza entrare nel merito ci riserviamo di scrivere

Gabriele Schiavone - SGS & Partners, Londra

Matteo Colafrancesco - SGS & Partners, Lugano e Londra

Brexit

nel corso del 2025 un contributo specifico sugli aspetti problematici di cui alla medesima Convenzione che potranno emergere nel corso dei prossimi anni fiscali a seguito della recente epocale riforma che di fatto ha abolito in UK il regime dei residenti non domiciliati.

L'amministrazione finanziaria e la giurisprudenza italiana sono intervenute in molteplici circostanze¹ affermando il principio per cui il residente non domiciliato non ha diritto ad accedere ai benefici convenzionali e che dunque, un eventuale reddito di fonte italiana debba essere tassato sulla base della normativa domestica.

Gli interventi predetti, che parrebbero in linea con le logiche delle disposizioni convenzionali, sono peraltro parziali ed eccezionali ad una più attenta analisi, in quanto non valutano altri punti di vista che meriterebbero invece una differente attenzione. Sul punto, infatti, vale ricordare che il *resident non domiciled* è ai fini fiscali inglesi un residente a tutti gli effetti (pur beneficiando sui redditi di fonte estera di un regime di esenzione) e che potrebbe decidere di tassare un reddito estero nel Regno Unito a certe condizioni (tramite la cosiddetta remittance): eliminando alla radice la possibilità di accedere alle disposizioni convenzionali, si esclude a priori che un *res non dom* possa accedere alle disposizioni convenzionali, sebbene tassato in via ordinaria. Dunque, perlomeno nel caso in cui decida di tassare uno specifico reddito, non si capisce perché non possa essere considerato residente anche ai fini della Convenzione. Inoltre, un conto è negare l'accesso ai benefici convenzionali, un altro è considerare tout court il *resident non domiciled* un soggetto non residente².

La Convenzione evidentemente è precedente all'introduzione di tali ultime disposizioni e non è stata aggiornata per considerare l'eventuale effetto di queste disposizioni.

Il tema peraltro assume sempre meno centralità alla luce della riforma che il governo inglese ha intrapreso nella primavera del 2024: tale riforma comporta da un lato l'abolizione del regime del

residente non domiciliato (e del concetto di domicilio come parametro di riferimento per determinare sulla base della legislazione inglese il criterio "fiscale" di collegamento con il territorio britannico) e l'introduzione di un nuovo schema di residenza ("neo residenti") a partire da aprile 2025.

I neo-residenti invece dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della Convenzione in quanto sono assimilati ai fini fiscali ai residenti (*world wide taxation*) a tutti gli effetti, seppur beneficiando di un regime di esenzione sui redditi esteri per i primi 4 anni. Infatti, l'art. 4, par. 1 precisa che non sono considerati fiscalmente residenti ai fini della Convenzione quei soggetti tassati soltanto nel Regno Unito sui redditi di fonte inglese: il nuovo regime dei neo residenti non comporta una totale detassazione dei redditi esteri ma soltanto una parziale esenzione (temporanea peraltro), tanto è vero che da un lato occorre comunque riportare nella dichiarazione dei redditi tali valori, alcuni dei quali potrebbero acquisire rilevanza fiscale dopo il periodo "qualificato" per l'esenzione.

Inoltre, a ben vedere, l'esenzione temporanea potrebbe essere equiparata ad una imposta forfettaria sui redditi esteri: in altri termini, il legislatore inglese anziché determinare in un importo fisso la tassazione sui redditi esteri, ha optato per una temporanea esenzione (dopo la quale, evidentemente tutti i redditi prodotti all'estero, inclusi quelli derivanti dai redditi medio tempore esentati, saranno completamente assoggettati a tassazione).

Note:

- 1 Si rimanda, *inter alia*, a Corte di Cassazione, sentenza n. 20140, 15 luglio 2021.
- 2 Sarebbe interessante inoltre comprendere l'impatto del pagamento della *charge* fissa che ogni *res non dom* deve corrispondere dopo un periodo qualificato di residenza nel Regno Unito: si arriverebbe alla conclusione che mentre l'imposta forfettaria italiana per i redditi esteri non impatta sulla possibilità di accedere alle disposizioni convenzionali, il pagamento della *charge* fissa per un *res non dom* invece non rilevarebbe in tale senso, comportando un trattamento discriminatorio rispetto ad una medesima fattispecie.

Le società, il centre of management and control e i casi di doppia residenza

Nei confronti delle società di capitali ed enti assimilati, delle società di persone, associazioni ed altri enti diversi dalle persone fisiche, la Convenzione (art. 4) prevede l'attribuzione della residenza fiscale, in via generale, sulla base delle disposizioni contenute nelle rispettive normative domestiche. Alla luce di nozioni di residenza fiscale parzialmente differenti previste dalle normative dei singoli Paesi, delle interpretazioni della giurisprudenza e della prassi amministrativa, è possibile che possano nascere fenomeni di doppia imposizione, in quanto i singoli Paesi possono considerare il medesimo soggetto quale un residente simultaneamente anche nella propria giurisdizione.

In questo capitolo, non intendiamo affrontare i meccanismi per eliminare la doppia imposizione e i conflitti tributari interstatali ma evidenziare, soprattutto sotto il profilo inglese, i criteri domestici utilizzati per considerare una società ivi residente e i possibili conflitti con le disposizioni convenzionali stesse.

A tal fine, punto di riferimento è il Practice Statement 1/90, inglobato nell'International Manual di HMRC (INTM120200). Il FA88/S66 ha introdotto la regola per cui una società che viene costituita (incorporated) nel Regno Unito è ivi fiscalmente residente. Tuttavia, sulla base di giurisprudenza e prassi, sono stati elaborati altri parametri, secondo cui una società sebbene ivi non costituita possa considerarsi residente nel Regno Unito.

Come enunciato da Lord Loreburn in *De Beers Consolidated Mines v Howe* (5TC198) “una società risiede, ai fini dell'imposta sul reddito, nel luogo in cui viene svolta la sua vera attività... Ritengo che questa sia la vera regola; e la vera attività viene svolta nel luogo in cui la gestione e il controllo centrale sono effettivamente presenti”. Questo concetto è ampiamente confermato da molteplici casi giurisprudenziali nel Regno Unito.

Per determinare se una società non costituita nel Regno Unito sia ivi residente, è necessario pertanto individuare il luogo di direzione e controllo centrale. Il concetto giurisprudenziale di direzione e controllo centrale va analizzato in relazione alle scelte di controllo dell'attività di una società, distinguendolo pertanto da quello dove si trovano le operazioni principali di un'impresa, sebbene questi due luoghi possano in ogni caso coincidere.

Giurisprudenza e prassi sono concordi nel sottolineare che il luogo di gestione e controllo centrale si caratterizza come una questione di fatto. Ne consegue che i fattori decisivi a tal fine possono essere differenti a seconda della fattispecie, sebbene vi siano alcuni parametri di significativa rilevanza. In particolare, sembra assumere un ruolo fondamentale il luogo in cui si riunisce il consiglio di amministrazione della società. In molti casi il consiglio di amministrazione si riunisce nello stesso Paese in cui si svolgono le operazioni commerciali e la direzione e il controllo centrali sono chiaramente situati in quel luogo. In altri casi, la direzione centrale e il controllo possono essere esercitati da amministratori di un Paese, anche se le operazioni commerciali vere e proprie possono svolgersi altrove, magari sotto la direzione immediata di amministratori locali. Certamente, la residenza dei singoli amministratori può rappresentare un forte indice di dove effettivamente gli stessi si riuniscono e dunque dove assumono le principali decisioni.

Interessante è la posizione di HMRC in merito alle relazioni controllante/controllata. Infatti, la stessa HMRC afferma che non sia corretto ritenere che la sede di direzione centrale sia automaticamente attribuita al luogo di residenza della controllante, tranne nei casi in cui la stessa controllante “usurpa” le funzioni del consiglio di amministrazione della controllata o in cui tale consiglio si limita ad approvare le decisioni della società madre senza dare loro alcuna analisi

Brexit

indipendente³. Nel valutare se il consiglio di amministrazione di tale società controllata esercita la gestione centrale e il controllo dell'attività della controllata, si tiene conto del grado di autonomia di cui dispongono gli amministratori nella conduzione dell'attività della società. Gli aspetti che possono essere presi in considerazione sono, tra gli altri, la misura in cui gli amministratori della controllata prendono decisioni di propria competenza in materia di investimenti, produzione, commercializzazione e approvvigionamento senza fare riferimento alla società madre.

In generale, i trattati contro la doppia imposizione siglati dal Regno Unito prevedono in primis l'applicazione delle normative interne. Tuttavia, se il paese partner adotta un concetto di residenza fiscale differente, può accadere che una società residente nel Regno Unito sia trattata, in base alla legislazione nazionale del paese partner, come residente anche in quel paese. In questi casi, l'accordo normalmente specifica quali saranno le conseguenze fiscali derivanti da un fenomeno di doppia residenza.

In merito a tale ultimo punto, anche HMRC sembra aver adottato finalmente un approccio maggiormente coerente con l'impostazione del Modello OCSE, sancendo di fatto il superamento dell'opinione secondo cui una società con doppia residenza non poteva accedere ai benefici convenzionali (e affermando, di converso, che occorre applicare le tie-break rules e dunque il *place of effective management* anche a quelle situazioni non coperte da una specifica disposizione convenzionale)⁴. Così come la stessa HMRC sembra aver interpretato il concetto di management and control come effettivo (e dunque conformandosi alla lettura comunemente accettata di direzione effettiva).

I criteri domestici possono in taluni casi risultare in contrasto con quelli bilaterali, in quanto gli stessi possono pervenire ad una lettura leggermente differente del criterio del *place of effective management*. In particolare, come detto in precedenza, il Regno Unito tende ad attribuire un

ruolo di centralità al consiglio di amministrazione (e dunque di fatto, da un lato al luogo dove si riuniscono e dall'altro alla residenza della maggior parte dei suoi membri)⁵.

La nozione di beneficiario effettivo

Si ricorda che molteplici disposizioni convenzionali sono assoggettate alla clausola del "beneficiario effettivo". Dalla decisione della Corte d'Appello nella nota causa Indofood del 2006⁶, l'opinione prevalente è che esistano due diversi test per determinare la titolarità effettiva rilevanti uno ai fini del diritto interno e l'altro ai fini convenzionali, sebbene la recente decisione dell'Upper Tribunal nella causa Hargreaves Property Holdings (2023 UKUT 120), ha messo in dubbio questa tesi. In base al primo test ("domestico"), occorre rifarsi alle disposizioni domestiche che in relazione a determinate fattispecie, definiscono in via legislativa il soggetto cui spetta una specifica agevolazione o uno specifico diritto (ad esempio in tema di compensazione delle perdite infragruppo).

La sentenza Bupa Insurance (2014 UKUT 262) ha chiarito che a) il proprietario legale di un bene è generalmente anche il suo beneficiario

Note:

- 3 Facciamo presente che l'atteggiamento dell'Agenzia delle Entrate italiana appare molto più aggressivo (ad esempio, in quanto in molteplici occasioni la stessa Agenzia, in via presuntiva, attribuisce la residenza fiscale della controllata in Italia sulla base del convincimento che se la maggioranza degli azionisti è italiana allora le decisioni si presumono essere assunte proprio in Italia). Questa situazione pone sfide significative per le aziende che operano a livello internazionale, in quanto è necessario dimostrare la reale sede delle decisioni aziendali e la sostanza economica delle operazioni.
- 4 HMRC, *Change of view on the interpretation of the residence articles in sixteen Double Taxation Agreements*, 24 giugno 2022.
- 5 Infatti, l'impostazione di HMRC è la seguente: a) verificare se gli amministratori esercitano il controllo effettivo (*central management and control*) b) verificare in che luogo gli amministratori esercitano tale controllo c) in caso non sia possibile determinare se gli amministratori esercitano il controllo né tanto meno il luogo, allora occorre chiedersi, con un approccio caso per caso, chi e dove esercita tale controllo.
- 6 Per maggiori informazioni, si rimanda a HMRC, INTM332040.

effettivo, a meno che non sia dimostrato che il soggetto che detiene il titolo di proprietà non sia un “mero involucro” e b) il “significato fiscale internazionale” del termine “titolarità effettiva” come interpretato dalla Corte d'Appello nel caso *Indofood* non assume rilevanza nel contesto nazionale (di fatto stabilendo una soglia relativamente “alta” per cui risulta quantomai difficile per le autorità fiscali contestare una divergenza tra titolarità legale ed effettiva).

Nella dimensione internazionale, riferimento obbligato è il caso *Indofood*, che richiede di considerare il beneficiario come il soggetto che gode “del pieno privilegio di beneficiare direttamente del reddito”. Si tratta di un test più severo di quello applicabile in base al diritto domestico: HMRC (INTM332050) tuttavia ritiene improbabile che tale criterio conduca a un risultato diverso da quello derivante dall'applicazione del test domestico, a meno che vi sia una palese violazione degli obblighi convenzionali (ad esempio, in un caso di evidente *treaty shopping*). Peraltro, anche qualora il beneficiario effettivo non sia il destinatario di un determinato reddito, sarebbe pur sempre possibile applicare la convenzione del Paese di residenza del (reale) beneficiario effettivo (e pertanto qualora non vi siano diretti vantaggi, HRMC non è tenuta ad effettuare alcuna contestazione⁷).

Il regime d'impresa, il concetto di stabile organizzazione, trading e obblighi dichiarativi

L'articolo 7 della Convenzione riserva la tassazione degli utili derivanti da un'attività imprenditoriale, in via generale, al Paese di residenza dell'impresa, tranne in presenza di una stabile organizzazione della stessa impresa nell'altro Stato ovviamente nella misura in cui detti utili siano attribuibili alla stabile organizzazione.

Recentemente, anche il Regno Unito appare uniformarsi alla prassi convenzionale, cercando pertanto di mantenere come criterio di

collegamento principale per un non residente la stabile organizzazione.

In termini generali, una società non residente è soggetta a tassazione nel Regno Unito in relazione a un'attività commerciale ivi svolta attraverso una “stabile organizzazione” (in precedenza definita *branch* o *agency* per i periodi contabili che iniziavano prima del gennaio 2003); l'importo imponibile è costituito dall'ammontare degli utili, ovunque derivanti, attribuibili alla stabile organizzazione britannica (CTA 2009, s. 5). Lo stesso concetto vale per le persone fisiche non residenti per quanto riguarda le attività commerciali, di una professione o di una vocazione svolta nel Regno Unito (ITTOIA 2005, s. 6(2)).

Ai fini domestici, pertanto, come detto in precedenza, una stabile organizzazione è definita in termini simili al Modello OCSE, ma con lievi differenze nella formulazione (CTA 2010, s. 1141). Due differenze sostanziali sono che, nell'ambito delle fattispecie di stabile organizzazione, il Regno Unito include “un impianto o una struttura per l'esplorazione di risorse naturali” e l'esempio di “un cantiere o un progetto di costruzione o installazione” non risulta definito il limite temporale (CTA 2010, s. 1141(2)). Peraltro, molte convenzioni contro la doppia imposizione del Regno Unito specificano periodi come sei o dodici mesi.

La legislazione inglese specifica tre fattispecie in cui non esiste una stabile organizzazione:

- a) agente con status indipendente,
- b) attività preparatorie o ausiliarie e
- c) accordi di finanza alternativa.

Nota:

⁷ Nella causa *Hargreaves Property Holdings Limited*, l'*Upper Tribunal* ha esaminato il significato del termine “beneficiario” nel caso di un soggetto giuridico residente nel Regno Unito. Il Tribunale ha concluso, discostandosi dunque dal test domestico: quando l'interposizione di un'entità non ha “alcuna funzione commerciale se non quella di eludere le disposizioni in materia di ritenuta”, essa non può essere considerata come “beneficiaria”.

Brexit

Il Regno Unito, dunque, parrebbe seguire in tale contesto la prassi internazionale, non discostandosi dall'ultimo Commentario OCSE in materia. Tuttavia, l'approccio inglese al tema della stabile organizzazione appare più complesso, in ragione, inter alia, della presenza di disposizioni domestiche che di fatto introducono fattispecie di attrazione territoriale differenti da quella tipica della stabile organizzazione⁸.

Infatti, l'ordinamento tributario anglosassone prevede che un non residente è assoggettato a tassazione nel Regno Unito (*chargeable to tax*), anche in assenza di una stabile organizzazione, se ivi esercita un'attività c.d. trade, ovvero una attività d'impresa sufficientemente qualificata (pertanto, a prescindere da quelle fattispecie reddituali che sono legislativamente ricondotte a tassazione nel Regno Unito, quali ad esempio gli interessi, i canoni e i redditi immobiliari). Peraltro, il concetto di trade assume rilevanza soprattutto nei confronti delle persone fisiche, mentre per le persone giuridiche, il collegamento con il territorio avviene, sempre di più, per il tramite di una stabile organizzazione ivi situata. La qualifica di un trade come fiscalmente rilevante dipende da molteplici circostanze, spesso derivanti da casi giurisprudenziali, tra loro significativamente differenti e spesso rinvenienti da contesti legislativi ormai superati⁹.

La soluzione operativa per ovviare a fenomeni di doppia imposizione risiede nelle disposizioni in tema di *foreign tax credit* (sia di natura domestica che convenzionale).

Infine, occorre ricordare che il Regno Unito non ha adottato nei suoi trattati fiscali la maggior parte delle disposizioni contenute nell'Action 7 del BEPS relative ai fenomeni di abuso che coinvolgono le stabili organizzazioni (ad esempio in tema di qualificazione delle attività preparatorie e ausiliarie e alle stabili organizzazioni di agenti dipendenti), sebbene a livello domestico siano state introdotte disposizioni specifiche (ad esempio in tema di *Diverted Profits Tax*), che di fatto colpiscono i comportamenti più aggressivi.

Le relazioni tra soggetti collegati: principi generali di transfer pricing

L'art. 9 disciplina i rapporti tra imprese appartenenti ad una stessa sfera di controllo (partecipazione di un'impresa nell'altra, o controllo di entrambe da parte di un medesimo terzo soggetto).

Viene perciò statuito che occorre determinare l'utile imponibile delle imprese dei due Stati sulla base delle stesse condizioni che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti.

Il Modello OCSE all'art. 9 prevede un secondo paragrafo che impone l'adozione, per esigenza di equità, che a corretti aggiustamenti dell'utile dichiarato da un'impresa, operati in applicazione dell'articolo in esame da parte di uno Stato contraente, corrispondano analoghi aggiustamenti, di segno opposto, nell'altro Stato contraente. L'art. 9 non contiene tale clausola ma nelle Exchange of Notes della Convenzione, al punto 5, viene introdotta una disposizione similare. Sempre nel medesimo punto, tuttavia, viene stabilito il principio per cui gli aggiustamenti non sono automatici bensì occorre attivare la procedura amichevole ex art. 26 della Convenzione. In quella sede, tuttavia, i due Stati si sono riservati una discrezionalità nell'accettare gli aggiustamenti dell'imponibile operati dalla controparte, maggiore di quella prevista dall'OCSE, dimodoché ogni automatismo risulta precluso, ed anzi è previsto esplicitamente il ricorso esclusivo alla Procedura amichevole di cui all'art. 26 del Trattato.

Il legislatore inglese (TIOPA 2010, Part. 4) prevede la possibilità di fare aggiustamenti soltanto in

Note:

8 Un caso pratico è rappresentato dalle manifestazioni sportive ed artistiche svolte nel Regno Unito da non residenti: in tal caso, si ritiene che il non residente stia svolgendo nel territorio un *trade* e che pertanto sia obbligato alla presentazione della dichiarazione fiscale (e dunque al pagamento delle imposte), a prescindere peraltro dal fatto che il reddito sia stato assoggettato o meno ad una ritenuta alla fonte.

9 Per maggiori informazioni, si rimanda a HMRC, INTM262210 e seguenti e a BIM20050 e seguenti.

relazione a transazioni UK su UK (peraltro piuttosto rare), delegando a livello internazionale tali aggiustamenti soltanto tramite la procedura amichevole (che risulta poco efficiente ed efficace). Occorre peraltro sottolineare che la disciplina UK sui prezzi di trasferimento non si applica alle imprese “medio-piccole” riducendo pertanto il campo di applicazione di fatto soltanto ai grandi gruppi internazionali, tranne nei casi in cui vi siano delle transazioni che coinvolgono soggetti non qualificati¹⁰.

L'asimmetria tra i soggetti coinvolti e la parziale differenza di approcci e criteri di transfer pricing può causare possibili fenomeni di doppia imposizione.

La tassazione delle partnership

La tassazione delle partnerships, soprattutto in una ottica *cross-border*, è particolarmente complessa e dipende da molteplici fattori, il principale dei quali è rappresentato dalla residenza dei partners¹¹.

Dal punto di vista convenzionale, le maggiori problematiche nascono dalla considerazione se una partnership è una *taxable person* (in tal caso, è possibile applicare le disposizioni convenzionali anche nei confronti della partnership stessa).

Nel Regno Unito, la partnership (così come altre forme giuridiche come la *limited liability partnership*) sono fiscalmente trasparenti (e dunque non soggette a tassazione), ma al fine di determinare l'inclusione nell'ambito dei beneficiari delle disposizioni convenzionali, occorre determinare anche se la partnership e il partner (non-residente) esercitano una attività trading. Infatti, se la partnership e il partner esercitano un trade nel Regno Unito, sono ivi assoggettati a tassazione e pertanto, a rigor di logica, dovrebbe beneficiare delle disposizioni convenzionali.

Come già detto, non è semplice stabilire se un soggetto esercita un trade in quanto dipende dalle circostanze e caratteristiche di ogni singola attività economica: se una partnership esercita un trade, lo stesso genera un charge,

che tuttavia, visto il regime di trasparenza, viene traslato sul partner.

Se la partnership e i partners sono residenti, è evidente che gli stessi esercitano un trade e in ogni caso, secondo il principio di tassazione *world-wide* (*arising basis*), tutti i redditi della partnership attribuiti ai partners residenti andranno assoggettati a tassazione. Se invece vi sono partner esteri, la qualificazione fiscale risulta alquanto complessa, in quanto occorrerebbe stabilire non solo se esiste un trade in capo alla partnership ma anche in capo al singolo partner non residente.

Alcune esemplificazioni possono essere utili per chiarire il tema. Se una partnership esercita una attività immobiliare, è palese che stia esercitando un trade e che dunque il reddito netto attribuito a qualsiasi partner (quindi anche non residente) deve essere assoggettato a tassazione (oltre al fatto che, per norma interna, il reddito immobiliare è ivi tassabile). Lo stesso vale per una partnership che abbia un business chiaramente delineabile e dunque rilevante come trade (ad esempio, una società di consulenza con uffici e dipendenti). Diverso invece il caso in cui una partnership eserciti una attività di consulenza, senza specifici fattori di produzione (come ufficio, dipendenti, attrezzature etc...) allocati (direttamente alla partnership) nel Regno Unito: in questo caso, il reddito netto verrebbe attribuito al partner non residente (senza alcun obbligo impositivo nel Regno Unito, a meno che quest'ultimo abbia altre attività tali da configurare a sua volta nel suo complesso un trade).

La Convenzione Italia-Regno Unito non prevede specifiche clausole in merito alla tassazione delle partnership (tranne l'art. 3, c. 1, d) che

Note:

10 Per individuare una medio-piccola impresa, occorre fare riferimento alla raccomandazione europea 2003/361/EC, mentre un soggetto è “qualificato” se residente in un Paese con il quale il Regno Unito ha sottoscritto un trattato contro le doppie imposizioni contenente una clausola di non discriminazione.

11 Per maggiori dettagli, si rimanda, inter alia, a *The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships*, paragrafo 53.

Brexit

prevede espressamente che una partnership non è ai fini della Convenzione un *corporate body*), dunque riversando sulle normative locali il relativo trattamento tributario.

Da un punto di vista operativo, se la partnership esercita un trade, e il partner non residente presenta una dichiarazione dei redditi nel Regno Unito¹², il regime fiscale viene equiparato di fatto a quello applicabile ad una stabile organizzazione del non residente e dunque una eventuale doppia imposizione deve essere regolata tramite il meccanismo del credito d'imposta.

Al contrario, in tutte le situazioni in cui il reddito attribuito dalla partnership al partner non residente non venga tassato nel Regno Unito, lo stesso sarà assoggettato (soltanto) a tassazione secondo le disposizioni previste dalla normativa domestica italiana¹³.

Preme infine rilevare come proprio nei giorni in cui va in stampa questo nostro contributo in Italia si attende il varo del decreto attuativo (come previsto dalla Legge Delega n. 111/2023) che dovrebbe mettere fine all'annoso tema per cui le Partnership estere sono trasparenti nel paese estero ma soggetti opachi dal punto di vista tributario in Italia, concetto e applicativo che crea da sempre distorsioni e che appunto come riportato pocanzi rende addirittura inapplicabile la specifica disposizione convenzionale tra UK e Italia.

Dividendi

Conformemente al Modello OCSE, il Trattato in commento all'articolo 10 riserva in linea generale la tassazione sui dividendi al Paese di residenza del socio percipiente, concedendo tuttavia una tassazione sulla base di una aliquota limitata al Paese di residenza del soggetto pagatore (par. 2). L'aliquota applicabile nello Stato della fonte può ammontare al massimo al a) 5 % dei dividendi lordi se l'effettivo beneficiario è una società che controlla in via diretta od indiretta almeno il 10 per cento del potere di voto della società che distribuisce i dividendi e b) 15% dei dividendi lordi in tutti gli altri casi (par. 2).

Peraltro, si fa presente che per normativa interna, i dividendi distribuiti da una società inglese non sono assoggettati ad alcuna ritenuta, a prescindere dalla natura giuridica e dalla residenza del soggetto percettore.

Interessi

La Convenzione all'articolo 11 definisce la categoria reddituale denominata "interessi" in conformità con le linee contenute nel Modello OCSE 1977, ed in pratica facendo riferimento alla nozione di "redditi di somme date in prestito", con esclusione esplicita dei dividendi.

Lo Stato della fonte è individuato sulla base della circostanza che debitore degli interessi sia lo Stato stesso, suoi organismi, suoi residenti o una stabile organizzazione o una base fissa, anche di soggetti non italiani o britannici, localizzate in esso.

Il principio generale di ripartizione del potere impositivo attribuisce al Paese di residenza il diritto a tassare gli interessi, prevedendo peraltro che lo Stato della fonte può prelevare una ritenuta pari al 10 per cento¹⁴.

La tassazione nel Paese della fonte è invece sempre esclusa in alcuni specifici casi (ad esempio, se gli interessi sono maturati su crediti per forniture commerciali o analoghe oppure se il debitore è uno degli Stati contraenti o un suo organismo). Conformemente al Modello OCSE, se il percipiente esercita una attività d'impresa nello Stato della fonte tramite una stabile organizzazione a cui si ricolleggi il credito generatore degli

Note:

- 12 Si ricorda che sulla base del diritto inglese, il reddito derivante dalla partecipazione in partnership viene assoggettato a tassazione sulla base delle aliquote progressive in quanto assoggettato a *Income tax*.
- 13 I proventi derivanti dalla partecipazione in una partnership dovrebbero essere equiparati a dividendi e dunque come redditi di capitale essere assoggettati ad una imposta sostitutiva del 26%. Si veda anche ADE, Risposta a interpello n. 17 del 12 gennaio 2022. Altro tema degno di nota è la possibile discrasia tra reddito "attribuito" e reddito "distribuito".
- 14 La normativa domestica inglese prevede una ritenuta del 20%: vi sono peraltro diverse disposizioni di esenzione (si rimanda sul punto a Gabriele Schiavone, *Tax aspects of UK debt financing*, in Rivista fiscale SUPSI, novembre 2020).

interessi, le disposizioni pattizie non si applicano e gli interessi sono imponibili nel Paese della fonte secondo la legislazione interna riguardante il reddito d'impresa conseguito dalle stabili organizzazioni.

Inoltre, è recepito il principio della determinazione degli interessi at arm's length (cioè del c.d. valore normale) ai fini dell'applicazione del più favorevole regime convenzionale; in base a tale principio l'eventuale eccedenza di interessi corrisposti tra parti correlate rispetto al valore che sarebbe stato stipulato fra parti indipendenti è imponibile sulla base delle disposizioni domestiche, secondo la legislazione interna, tenendo peraltro in considerazione l'eventuale applicazione di altre clausole convenzionali¹⁵.

Canoni

Le disposizioni convenzionali in materia di canoni recate all'articolo 12 non si discostano sostanzialmente dal Modello OCSE, prevedendo una limitata imposizione nello Stato della fonte (e piena nello Stato di residenza del beneficiario).

Ci limitiamo dunque a ricordare che la tassazione spetta in generale al Paese di residenza del beneficiario, che l'aliquota massima applicabile dallo Stato della fonte è dell'8 per cento¹⁶ e che la definizione di royalty ricopre, oltre ai compensi per l'uso di beni immateriali, disegni, modelli, formule, progetti, processi segreti, informazioni (know-how), anche i compensi per l'uso di attrezzature materiali industriali, commerciali, scientifiche (tipicamente, quelle date in leasing)¹⁷.

Risultano applicabili anche alle royalties norme analoghe a quelle già esaminate per gli interessi relativamente alla definizione del concetto di Stato della fonte, alla determinazione del «valore normale» delle royalties e tassazione della relativa eccedenza, e infine all'imputazione delle royalties ad una stabile organizzazione localizzata in uno degli Stati contraenti.

Plusvalenze

L'art. 13 della Convenzione contiene le disposizioni in tema di capital gains.

Se da un lato la tassazione di proprietà immobiliari singolarmente considerate appare del tutto pacifica, con l'attribuzione del diritto di tassazione sia al Paese dove l'immobile è situato che in quello di residenza del percettore, alcune ulteriori osservazioni devono essere effettuate in relazione alle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni diversi dagli immobili (ad esempio in caso di partecipazioni azionarie).

Infatti, la regola generale (Art. 13, paragrafo 4) ne prevede la tassazione soltanto nel Paese di residenza del soggetto alienante (peraltro, per stessa normativa interna, il Regno Unito non prevede alcuna tassazione sulle plusvalenze realizzate da soggetti non residenti, salvo quanto infra).

Con una serie di riforme iniziate nel 2019, il Regno Unito ha di fatto equiparato la cessione di quote e azioni in società il cui valore sia rappresentato per più del 50% da beni immobili (residenziali e non) situati nel Regno Unito con quella (diretta) di proprietà immobiliari. Tuttavia, l'Art. 13 è rimasto invariato e dunque, sotto un profilo teorico, la plusvalenza derivante dalla cessione di una società immobiliare sarebbe ancora assoggettata a tassazione soltanto in Italia. Il tema risulta particolarmente attuale tanto è

Note:

- 15 Vale la pena rammentare che, in ragione della circostanza che per normativa interna i dividendi non sono assoggettati a tassazione, l'applicazione del principio sopra enunciato (classificazione dell'eccedenza in una categoria reddituale differente) non produce significativi effetti: infatti, in caso di riqualificazione di un interesse in dividendo, la legislazione inglese non prevede alcuna ritenuta (sebbene sia possibile una ripresa fiscale in capo al soggetto pagatore in quanto il pagamento non rappresenterebbe un componente di costo deducibile).
- 16 Si ricorda peraltro che, se un canone, come detto in precedenza, si riferisce ad un'attività *trading*, di regola il soggetto pagatore applica la ritenuta domestica pari al 20%: la stessa potrà essere scomputata in sede di dichiarazione fiscale, che il non residente percettore deve presentare.
- 17 Per maggiori informazioni, *inter alia*, si veda Andrea Di Bartolomeo ed Emilio Gnech, Ritenute fiscali convenzionali applicabili alla royalties discografiche, in Eutekne.Info, 8 dicembre 2021.

Brexit

vero che in alcune situazioni, il Regno Unito ha dovuto rinegoziare il testo bilaterale con il relativo Paese, tramite la firma di una nuova convenzione o di uno specifico addendum¹⁸. Ne risulta che, senza specifica rinegoziazione della Convenzione, tale plusvalenza non sarebbe da assoggettare a tassazione in UK.

Redditi di lavoro dipendente, amministratori e consulenti

Le disposizioni in tema di reddito di lavoro dipendente seguono le regole generali del Modello OCSE e dunque sono assoggettati a tassazione di fatto nel Paese in cui le stesse vengono svolte ed eventuali fenomeni di doppia imposizione possono essere risolti tramite il meccanismo del credito d'imposta. Occorre peraltro sottolineare che le disposizioni domestiche introdotte post Brexit di fatto hanno svuotato parzialmente di significato la clausola convenzionale: senza un valido permesso di lavoro, non è possibile svolgere alcuna attività di lavoro dipendente, mentre una volta ottenuto tale permesso, lo stesso dipendente risulterà giocoforza residente con l'applicazione di principi e guidance ordinariamente vevoli nel Regno Unito.

I compensi derivanti da incarichi come consigliere di amministrazione sono tassabili nei due Paesi: ne deriva che l'amministratore italiano è tenuto alla presentazione dei redditi nel Regno Unito su tali compensi (che devono peraltro essere riportati a sua volta nella dichiarazione dei redditi italiana). Sul punto, vale la pena sottolineare che di fatto, se l'attività non è svolta nel Regno Unito (in termini di presenza fisica), risulta quanto mai probabile che non vi sia alcun obbligo dichiarativo¹⁹.

L'art. 14 disciplina le casistiche relative ai redditi di lavoro autonomo di natura "professionale": gli stessi sono assoggettati (soltanto) a tassazione nel Paese di residenza, a meno che i percettori abbiamo in UK una base fissa²⁰, circostanza che concede il diritto di tassazione anche al Regno Unito. Occorre peraltro ricordare che tale disposizione non è più riflessa nel Modello OCSE 2000, in quanto la dottrina prevalente in entrambe gli Stati tende ad equiparare la base fissa con il concetto di stabile organizzazione.

Eliminazione della doppia imposizione

L'art. 24 contiene le disposizioni in tema di credito d'imposta. Entrambi gli Stati contraenti si impegnano a eliminare la doppia imposizione mediante il meccanismo del credito d'imposta, ossia deducendo dall'imposta dovuta dal residente su redditi provenienti dall'altro Stato le imposte già assolte in aderenza alla Convenzione nell'altro Stato stesso. Per quanto riguarda il Regno Unito, anche laddove non sia applicabile tale articolo, le regole vevoli in tema di credito per le imposte assolte all'estero sono sufficientemente ampie per eliminare i fenomeni di doppia imposizione (TIOPA, Chapter 2).

Note:

- 18 Così ad esempio è avvenuto per quanto riguarda il Lussemburgo (*Emily Clark, Jonathan Woodall, Ian Zeider, New UK/Luxembourg double tax treaty*, in *Tax Journal*, 22 giugno 2022).
- 19 Per maggiori informazioni, si veda *Lee Knight, The Perils and pitfalls of non-UK resident directors*, in *Tax Adviser*, 12 marzo 2019.
- 20 È molto complesso individuare i criteri necessari per configurare una base fissa, per cui ad oggi non ci sono parametri sufficientemente chiari (sul punto, HMRC, INT INTM153160). Ci permettiamo peraltro di rinviare ad alcuni parametri che HMRC considera empiricamente validi per l'assoggettamento alla contribuzione sociale dei compensi per amministratori non residenti (ad esempio, numero di consigli di amministrazione e notti passate nel Regno Unito) (HMRC, NIM12013).